

COMUNE DI ORGIANO

Provincia di Vicenza



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 22/02/2019
Modificato con deliberazione C.C. n. 19 del 21/06/2023

ART. 1 OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico per i plessi scolastici posti all'interno del territorio comunale.
2. Il servizio di trasporto scolastico è istituito come intervento volto a concorrere all'effettiva attuazione del diritto allo studio, allo scopo di favorire la regolare frequenza scolastica degli alunni.

ART. 2 DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Il servizio è rivolto agli alunni e bambini residenti nel Comune che frequentano la scuola materna, scuola primaria e scuola secondaria di I grado.
2. Il servizio potrà essere esteso anche ad alunni residenti in altri Comuni nel rispetto dei criteri di priorità riportati all'art.3.

ART. 3 MODALITÀ ISCRIZIONE

1. La domanda per usufruire del trasporto scolastico deve essere presentata con le modalità e nei termini stabiliti dall'Ufficio Servizi Scolastici.
2. L'ammissione al servizio è comunque subordinata alla disponibilità dei posti. Nel caso di richieste in esubero, saranno esclusi gradualmente, fino al raggiungimento del numero, i bambini residenti a minor distanza dalla scuola, fatte salve particolari situazioni di necessità adeguatamente segnalate e documentate.
3. Decorso il termine stabilito per le presentazioni delle domande, potranno essere accolte solamente quelle che non comportino modifiche dei percorsi stabiliti, allungamento dei tempi di percorrenza e che, comunque, siano compatibili con l'organizzazione già definita del servizio stesso.
4. La domanda s'intende accolta, salvo motivato diniego che dev'essere comunicato al richiedente entro 30 giorni dall'istanza e comunque prima dell'inizio dell'anno scolastico.
5. La presentazione della domanda comporta l'integrale ed incondizionata accettazione del presente regolamento. Nella stessa dovranno essere indicati i nominativi delle persone incaricate del ritiro del bambino trasportato. Nella domanda di iscrizione deve essere indicato anche un numero di telefono (possibilmente cellulare) attivo per eventuali comunicazioni di emergenza.

ART. 4 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. I percorsi, le fermate e gli orari vengono determinati annualmente prima dell'inizio dell'anno scolastico e saranno in funzione:
 - delle richieste di iscrizione al servizio pervenute;
 - degli orari effettuati dalle diverse classi, tenendo conto in particolare degli orari di entrata e dell'organizzazione dei rientri pomeridiani previsti dalle scuole;
 - del calendario scolastico;
 - dell'esigenza di ottimizzare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Nel caso di fermate non corrispondenti alla residenza dello scolaro, o di richieste pervenute da famiglie non residenti nel Comune, il trasporto verrà effettuato solo qualora sia compatibile con

l'organizzazione complessiva e non comporti aggravati di spesa.

3. Nel caso di più moduli orari nella stessa scuola, si individueranno in collaborazione con il Dirigente scolastico, le soluzioni organizzative più efficaci per assicurare la migliore risposta alle esigenze di trasporto.

ART. 5 FERMATE DELLO SCUOLABUS

1. Il carico e lo scarico dei bambini può avvenire solo nelle fermate autorizzate dall'Ufficio Servizi Scolastici.
2. Oltre alle fermate di cui sopra, possono essere istituite altre fermate in base alle richieste degli utenti e dovranno conformarsi, possibilmente ai seguenti criteri:
 - le fermate devono avere tra loro una distanza non inferiore a 300 metri;
 - deve essere assicurata l'attesa e la discesa degli alunni in condizioni di sicurezza;
 - per quanto possibile la fermata deve essere individuata in modo da evitare agli alunni di attraversare la strada dopo la discesa dallo scuolabus;
 - si cercherà di evitare un'eccessiva frammentazione dei percorsi, tale da determinare un allungamento dei tempi di percorrenza, nell'obiettivo di ridurre al minimo la permanenza degli utenti sullo scuolabus e di assicurare il rispetto degli orari scolastici.
3. Ulteriori fermate potranno essere autorizzate solo in casi particolari, in relazione alla necessità di garantire la massima sicurezza per i bambini.
4. All'inizio di ogni anno scolastico il trasporto sarà effettuato, di norma, lungo gli itinerari e con le fermate individuate l'anno precedente.
5. Gli itinerari saranno resi pubblici nel sito del Comune in prossimità dell'inizio dell'anno scolastico.

ART. 6 RITIRO DEL MINORE TRASPORTATO

1. I punti di salita e discesa dallo scuolabus annualmente stabiliti ed i relativi orari devono essere rispettati da parte dell'utenza.
2. Alle fermate di ritorno deve essere presente un genitore o un adulto delegato ad attendere il minore. L'accettazione dell'obbligo di essere presente alla fermata dello scuolabus o in subordine la presentazione di apposita delega scritta al ritiro è condizione indispensabile per accedere al servizio.
3. Esclusivamente per gli alunni frequentanti la scuola secondaria di 1° grado, i genitori, i tutori o i soggetti affidatari possono autorizzare l'autonomo utilizzo dello scuolabus e l'autonomo rientro a casa del minore dalla fermata; in tal caso dovrà essere sottoscritta da ambedue i genitori apposita dichiarazione, su modulo predisposto dall'Ufficio Servizi Scolastici, nei termini previsti dalla legislazione vigente.
4. L'Ufficio Servizi Scolastici può accettare eventuali richieste dei genitori di autonomo rientro all'abitazione anche in caso di età inferiore, laddove ciò sia consentito dalle specifiche circostanze del caso concreto, idonee a garantire la sicurezza e incolumità del minore.
5. Sempre a tutela della sicurezza e incolumità del minore, l'Ufficio Servizi Scolastici può respingere eventuali richieste di autonomo rientro dalla fermata dello scuolabus all'abitazione, pur con riferimento ad alunni della scuola secondaria, laddove le circostanze specifiche suggeriscano comunque la necessità della presenza dell'adulto.
6. In mancanza del genitore o del diverso adulto delegato, in attesa alla fermata, l'alunno dovrà rimanere sullo scuolabus, per essere poi riaccompagnato a scuola, alla fine del servizio giornaliero, ovvero

accompagnato presso le autorità competenti o, se presenti, presso i servizi appositamente istituiti. Il Comune si riserva di addebitare eventuali maggiori costi provocati dai disservizi, ai genitori inadempienti.

7. In caso di reiterate situazioni di mancata cura della sicurezza da parte dei genitori o di chi ne fa le veci, il servizio potrà essere temporaneamente o definitivamente sospeso.

ART. 7 RESPONSABILITÀ

1. La conduzione del minore dall'abitazione alla fermata dello scuolabus e viceversa spetta alla famiglia che si assume tutte le responsabilità. Non può essere attribuita all'autista e all'accompagnatore alcuna responsabilità per fatti accaduti durante detto percorso.

ART. 8 – SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO

1. Il servizio di accompagnamento scuolabus è obbligatoriamente garantito solo per i bambini della Scuola dell'Infanzia.
2. Nei confronti dei bambini trasportati, l'accompagnatore svolge le seguenti funzioni:
 - cura le operazioni di salita e discesa dei bambini dallo scuolabus;
 - cura la consegna dei bambini agli insegnanti o al personale ausiliario, e al ritorno cura il loro ritiro, con modalità da determinare in accordo con la scuola in modo da evitare situazioni di pericolo o disservizi;
 - sorveglia i bambini durante il percorso dello scuolabus, avendo cura di evitare tutte le situazioni che possono ledere la sicurezza dei bambini stessi;
 - non deve consegnare il bambino a persone diverse dai genitori o loro delegati, individuati secondo le modalità indicate nella domanda di ammissione al servizio.
3. Dietro espressa richiesta scritta dei genitori corredata da certificazione medica comprovante la necessità il Comune, in accordo con la famiglia, determinerà le modalità di svolgimento del servizio di accompagnamento per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado portatori di handicap, il cui stato di disabilità è certificato secondo i criteri della L. 104/1992.

ART. 9 OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

1. Sugli scuolabus deve essere tenuto un comportamento corretto ed educato.
2. Tutti i danni e i guasti arrecati ai veicoli da parte dei trasportati devono essere integralmente risarciti dagli aventi la responsabilità genitoriale sui bambini autori del danno medesimo. È altresì riconducibile alla responsabilità genitoriale qualsiasi danno arrecato dai figli, per fatto proprio o per negligenza, a terzi e a se stessi, ovvero ai beni propri o altrui.
3. L'Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità per eventuali accadimenti che si dovessero verificare, a carico dell'utente, prima della salita sul mezzo di trasporto scolastico o dopo la discesa dallo stesso.
4. Gli autisti sono tenuti a segnalare tempestivamente all'Ufficio Servizi Scolastici i bambini che si comportino scorrettamente o che siano causa di danni a persone o cose. L'Ufficio Servizi Scolastici provvederà a convocare i genitori dell'alunno e verificare quanto accaduto, adottando, al termine del procedimento, i provvedimenti più opportuni, inclusa, se necessario e congruo rispetto alla gravità dei fatti, la sospensione, temporanea o definitiva, dal servizio.
5. Ai fini della sicurezza e della qualità del servizio si ricorda che:
 - lo scuolabus va aspettato alla fermata stabilita;

- è necessario attendere che lo scuolabus sia fermo prima di salire o scendere dallo stesso;
 - si sale e scende dal veicolo uno per volta;
 - è necessario agevolare la salita dei più piccoli e dei disabili, cedendo il posto a sedere se necessario;
 - sullo scuolabus sono previsti solo posti a sedere, quindi è vietato rimanere in piedi sul corridoio;
 - qualora il conducente assegna il posto a sedere, l'ordine deve essere rispettato;
 - è vietato cambiare posto con l'autobus in movimento;
 - gli alunni devono sedersi solamente sui sedili e tenere la cartella sulle ginocchia;
 - è vietato occupare più di un posto;
 - è vietato sporgersi dai finestrini o lanciare dagli stessi qualsiasi tipo di materiale;
 - è vietato consumare cibi e bevande sullo scuolabus;
 - in prossimità della propria fermata gli alunni devono avvisare il conducente e portarsi alla porta d'uscita;
 - una volta a terra, gli alunni, insieme con l'adulto incaricato al ritiro, devono attendere sul marciapiede la partenza dello scuolabus prima di attraversare la strada, se necessario.
6. Poiché durante il servizio "su strada" il conducente è l'unico responsabile dello scuolabus, allo stesso è concessa la facoltà di intraprendere al momento qualsiasi iniziativa temporanea o concedere particolari deroghe o facilitazioni, tutte volte a contenere eventuali disordini, ridurre possibili pericoli e/o agevolare particolari situazioni, con successiva immediata comunicazione all'Ufficio Servizi Scolastici.

ART. 10 - CONTRIBUZIONE DEGLI UTENTI

1. Annualmente, con provvedimento della Giunta Comunale, viene determinata la quota da porre a carico delle famiglie degli utenti.
2. Detta quota è rapportata all'intero anno scolastico e dovrà essere corrisposta interamente anche se l'utilizzo del servizio durante l'anno non sia costante. Il pagamento dovrà avvenire in due rate, con le modalità disposte dall'Ufficio Servizi Scolastici, alle seguenti scadenze:
 - la prima rata, pari al 50% dell'importo annuo, all'atto della presentazione della domanda o comunque entro il 31 agosto antecedente l'inizio dell'anno scolastico;
 - la seconda rata, pari al restante 50%, entro il 31 gennaio dell'anno scolastico in corso.
3. Non sono previste riduzioni delle quote oltre a quelle stabilite dalla Giunta, né verranno rimborsate quote per servizi non usufruiti.
4. In caso di morosità, il Comune procederà al recupero coattivo degli insoluti secondo le procedure di legge vigenti.
5. Coloro i quali non risulteranno in regola con i pagamenti delle rate degli anni precedenti non saranno ammessi al servizio per l'anno di richiesta.
6. Nel caso in cui il genitore che ha fatto richiesta del servizio non desideri più avvalersene, deve presentare formale rinuncia scritta all'Ufficio Servizi Scolastici; agli utenti che rinunceranno entro il 31 gennaio non verrà addebitata la seconda rata; a chi rinuncia successivamente al 31 gennaio verrà addebitato l'intero importo.
7. Nel caso di iscrizione tardiva, dovrà essere corrisposta comunque l'intera quota annuale. Solo nel caso di iscrizione successiva al 1° febbraio, verrà addebitata la sola seconda rata.

ART. 11 - ALTRE DISPOSIZIONI

1. Il Comune si riserva di modificare gli orari ed i tragitti per motivi di ordine pubblico, per calamità

naturali e per cause di forza maggiore.

2. Eventuali altre deroghe o concessioni potranno essere disposte al momento dal conducente dello scuolabus, e dovranno avere il solo scopo di ridurre eventuali pericoli e/o agevolare particolari situazioni.
3. In caso di sciopero di parte del personale scolastico e/o di assemblea sindacale, che posticipi per una parte degli alunni l'inizio dell'attività scolastica, il trasporto viene garantito esclusivamente per l'orario di ingresso ufficiale.

ART. 12 - TRASPORTI PER ATTIVITÀ DIDATTICHE ED EXTRASCOLASTICHE

1. Oltre al normale trasporto scolastico, il Comune mette a disposizione il servizio Scuolabus anche per lo svolgimento di uscite didattiche e culturali, compatibilmente con la disponibilità di mezzi e personale, da effettuarsi tra Novembre e Maggio, nell'orario compreso tra le 9,30 e le 12,00 entro un raggio di 40 km.
2. Nell'ambito dell'orario scolastico hanno la precedenza i trasporti per le attività sportive (corsi di nuoto, giochi della gioventù ecc.).
3. All'inizio di ogni anno scolastico l'Ufficio Servizi Scolastici provvede a comunicare ad ogni scuola la disponibilità in termini di giorni, orari e di numero di uscite per richieste relative a viaggi didattico-culturali.
4. La Dirigenza Scolastica deve trasmettere un calendario di richieste annuale, entro il 30 ottobre di ogni anno, con l'indicazione della destinazione, della motivazione, il numero delle classi e dei relativi alunni. In caso di sovrapposizione di richieste, l'Ufficio Servizi Scolastici provvederà a segnalarlo alla Dirigenza Scolastica, al fine della valutazione delle priorità, da parte delle stesse.
5. Servizi di trasporto per esigenze straordinarie o eventuali modifiche al calendario annuale di cui al comma precedente dovranno essere richiesti dalla Dirigenza Scolastica entro il giorno 15 del mese antecedente la data per la quale è effettuata la richiesta.
6. Nei limiti delle possibilità organizzative della scuola, le classi che hanno in programma un'uscita con la stessa destinazione sono tenute a prevedere richieste di trasporto congiunto nel rispetto del numero dei posti disponibili sullo scuolabus.
7. Durante le attività extrascolastiche (Centri Estivi) lo scuolabus sarà messo a disposizione, a discrezione del Comune, per i trasporti ordinari (casa-sede Centro Estivo) e per le uscite programmate all'interno delle attività.

Art. 13 - RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.